



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT VI – Emilia Romagna e Marche
Ufficio Monopoli Emilia Romagna
Sezione Operativa Territoriale di Parma

Prot. n. 68151 del 24/08/2022

AVVISO PER LA SISTEMAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DIETRO CORRISPETTIVO, AI SENSI DELL'ART. 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 23.7.1980, N. 384 E DELL'ART. 11, 1° COMMA DELLA LEGGE 29.01.1986 N. 25 DELLA NUOVA RIVENDITA DA ISTITUIRSI NEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE DA UBICARE NELLA ZONA COSÌ DELIMITATA:

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO), LOCALI COMMERCIALI IDONEI SITI IN VIA FORMIGINE AI CIVICI N.42/C, 42/D, 42/E, 42/G E 42/H E IN VIA MONTANARA SNC C/O VILLAGE BAR, A NON MENO DI METRI 300 DALLA RIVENDITA PIU' VICINA.

L'ufficio dei Monopoli per L'Emilia Romagna, sezione operativa territoriale di Parma, visto l'esito della gara di cui all'avviso pubblicato in data 14/02/2022 prot. n. 8737 per l'appalto della rivendita di nuova istituzione in Castelnuovo Rangone, il cui reddito presunto per l'anno 2021 è di € 62.436,93 (euro sessantaduemilaquattrocentotrentasei/93) ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in **€ 59.315,00 (Euro cinquantanovemilatrecentoquindici/00=)** la misura base dell'importo da corrispondere in un'unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 3 (tre), nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a **m. 300 (trecento)** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: "Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita nel Comune di **CASTELNUOVO RANGONE**".

Detta busta, racchiusa in un'altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, sezione operativa territoriale di Parma,, via Umbria, 9, **dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 OTTOBRE 2022.**

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Amministrazione all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in Euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, **una ricevuta di bonifico di € 2.966,00=** (euro Duemilanovecentosessantasei/00), rilasciata dalla Banca dell'offerente, che attesta la costituzione del deposito cauzionale provvisorio presso la tesoreria della Banca d'Italia. Per consentire la costituzione di un deposito cauzionale tramite bonifico, la Banca d'Italia ha istituito appositi IBAN dedicati, a livello regionale. Al fine di assicurare la tracciabilità del versamento nell'intero iter di gestione del deposito, è indispensabile che la disposizione di bonifico consenta l'individuazione dell'offerente, dell'Amministrazione cauzionata e dell'oggetto /finalità del deposito stesso. Pertanto è necessario quindi riportare nella causale del bonifico, oltre che **cognome e nome** o ragione sociale nonché **codice fiscale del depositante** la seguente dicitura: "**Deposito cauzionale provvisorio** per la trattativa privata per l'istituzione della rivendita tabacchi nel Comune di Castelnuovo Rangone (MO), **a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – codice IPA: AVH911 Codice id versamento: TrattIstRiv_CastelnuovoRangone**" (dati essenziali in neretto).

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito, quello dell'assegnatario dopo regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dall'Ufficio; in mancanza di tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza della stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio della sezione operativa territoriale di Parma, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

Parma 24/08/2022

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico in bollo, entro 30 giorni dalla notifica, all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT VI - Emilia Romagna e Marche – Ufficio Affari Generali – via Marconi 34 – 40122 Bologna – pec: dir.emiliaromagna-marche@pec.adm.gov.it, oppure ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna”.

IL DIRETTORE

F.to Dr. Mirko Fleres

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93**

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta bollata da Euro 16,00)

Io sottoscritto mi impegno ad assumere in gestione, per tre anni, l'esercizio della rivendita di nuova istituzione in Comune di, sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento, in un'unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di Euro (Euro.....)

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrà disporre del locale sito in Comune di, Fz via, n. ..., dove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23.7.1980, n. 384, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato alla Direzione Territoriale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Dichiaro inoltre

- che NON sussistono violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti), definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili;
- che sussistono le seguenti violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti), definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili per le quali sussiste un piano di rateizzazione approvato dall'ente di riscossione per un importo di € _____ (si allega piano di rientro rateale dal debito);

Firma (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e domicilio dell'offerente).

N.B.: l'indicazione del locale deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di equivoci, pena la nullità dell'offerta stessa, nel caso di centri comm.li indicare anche il numero (o la lettera) interno d'identificazione del locale.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, non può gestire una rivendita e una ricevitoria del lotto chi:

sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;

5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6) abbia riportato condanne:

per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;

per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;

8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 luglio 1980, n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:

presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza; L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.